

DELIBERAZIONE 1 MARZO 2022
81/2022/C

CONFERIMENTO AL PROF. AVV. GIAN MICHELE ROBERTI E ALL'AVV. MARCO SERPONE DELLO STUDIO CHIOMENTI DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AUTORITÀ NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR LOMBARDIA N.1201/2018, PUBBLICATA IL 3 MAGGIO 2018

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1194^a riunione del 1 marzo 2022

VISTI:

- l'articolo 119, comma 7, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- gli articoli 1 e 5 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- l'art. 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 dicembre 2016, 704/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 704/2016/R/gas);
- le Linee guida dell'ANAC del 24 ottobre 2018 pubbl. in G.U. n. 264 del 13.11.2018;
- la segnalazione dell'Autorità a Parlamento e Governo del 27 ottobre 2020, 406/2020/I/gas, in merito all'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* (di seguito: segnalazione 406/2020/I/gas).

CONSIDERATO CHE:

- nel giudizio di appello RG 6604/18 avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 1201/2018, pubblicata in data 3 maggio 2018, avente ad oggetto la deliberazione 704/2016/R/gas, la cui udienza è stata fissata per il giorno 17 marzo 2022, l'Autorità deve effettuare la costituzione in giudizio entro le ore 12 dell'1 marzo 2022;

- che l’Autorità si avvale ordinariamente del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, salvo nei casi in cui vi siano conflitti o incompatibilità rilevati e comunicati dalla stessa Avvocatura dello Stato;
- che come ricordato dall’Autorità nazionale anticorruzione nelle Linee guida del 24 ottobre 2018: *”Giova ricordare, peraltro, che, ai sensi degli articoli 1 e 5 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato e di quelle non statali autorizzate ai sensi dell’art. 43 del citato regio decreto, spetta all’Avvocatura dello Stato ed e’ possibile richiedere l’assistenza di avvocati del libero foro solo per ragioni assolutamente eccezionali (ad esempio, in caso di conflitto di interessi), previa in ogni caso l’acquisizione del parere dell’Avvocato generale dello Stato per le amministrazioni statali (art. 5 del regio decreto citato) o, per le amministrazioni non statali autorizzate al patrocinio, dell’organo di vigilanza in ipotesi diversa dal conflitto di interesse (ai sensi del citato art. 43 del regio decreto n. 1611/1933)”*;
- nel giudizio di appello RG 6604/18 avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 1201/2018, pubblicata in data 3 maggio 2018, avente ad oggetto la deliberazione dell’Autorità 704/2016/R/gas, la cui udienza è stata fissata per il giorno 17 marzo 2022, con nota in data 24 febbraio 2022 (prot. Autorità n. 8263 del 25 febbraio 2022), l’Avvocatura Generale dello Stato ha dichiarato di non poter assumere il patrocinio per ragioni oggettive, in quanto nella memoria predisposta a difesa dell’Autorità sono state sollevate sia una questione di legittimità costituzionale che una questione di rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea;
- che la semplice proposizione di tali eccezioni porrebbe l’Avvocatura generale dello Stato in una situazione di “conflitto”, in quanto nell’ipotesi della rimessione della causa in Corte Costituzionale si troverebbe nella difficoltà di non poter difendere il provvedimento legislativo, ma anzi di doverlo censurare, mentre nel caso di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea si troverebbe a dover difendere amministrazioni statali con posizioni diversificate;
- che, quindi, atteso il diniego di patrocinio da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato e la scadenza del termine per il deposito della memoria *ex art. 73 cpa* in data 1 marzo p.v., è divenuto di massima urgenza il conferimento dell’incarico di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio ad un avvocato del libero foro.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- compatibilmente con l’estrema urgenza di cui sopra, da un’attenta e accurata ricognizione dei professionisti disponibili con un alto profilo istituzionale, con eccellenti competenze in materia legale e dotate della necessaria versatilità nel patrocinare dinanzi a tutte le Corti sopra indicate, sono stati individuati come possibili incaricati il Prof. Avv. Gian Michele Roberti, Ordinario di Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e avvocato di chiara fama e l’Avv. Marco Serpone, anch’egli abilitato al patrocinio

presso le giurisdizioni superiori ed esperto di diritto amministrativo ed europeo,
dello Studio Chiomenti con sedi in Roma e Milano;

RITENUTO CHE:

- sia necessario, per le ragioni sopra esposte, l'affidamento del patrocinio legale e della rappresentanza in giudizio dell'Autorità nel citato giudizio di appello avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 1201/2018 ai citati qualificati legali del libero Foro, al fine di potere effettuare la costituzione ed esercitare tempestivamente ed efficacemente il proprio diritto di difesa nel suddetto giudizio;
- sia urgente affidare detto patrocinio, nel rispetto dei termini di cui all'art. 73 codice processo amministrativo, al fine di non incorrere in decadenze processuali

DELIBERA

1. di affidare il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dell'Autorità nel giudizio di appello RG 6604/2018 ai Prof. Avv. Gian Michele Roberti e all'Avv. Marco Serpone dello Studio Chiomenti;
2. di dare mandato alle Direzione legale e atti del Collegio e alla Direzione Affari Generali e Risorse per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini